

LA REGGENZA DI UN UFFICIO AMMESSA SOLO IN CASI STRAORDINARI E PER LIMITATI PERIODI

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 17.04.2007 n° 9130

La reggenza di un ufficio è ammessa solo in casi straordinari e per limitati periodi di tempo, come in occasione della sussistenza di un posto vacante per cui venga disposto il procedimento di copertura dello stesso, e solo in tali ipotesi non dà luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 17 aprile 2007 n. 9130. La vicenda ha riguardato una dipendente del **Ministero della Giustizia** a cui era stata affidato l'incarico di reggenza di un ufficio del giudice di pace, con mansioni dirigenziali, a seguito del quale aveva chiesto il risarcimento per le mansioni superiori espletate, non riconosciuto dall'Amministrazione. **Il Collegio, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte dall'interessata,** ha affermato che l'istituto della reggenza, che costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, è consentito, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo nella circostanza in cui sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi, prevista dal D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, riguardante "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri", secondo la Corte, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. La decisione della Corte è confermata, altresì, anche dal fatto che è stato rilevato che le mansioni proprie del profilo lavorativo relativo alla posizione economica ricoperta dalla dipendente in argomento non ricomprendono le funzioni di reggenza della posizione lavorativa dirigenziale ricoperte dalla stessa.